

## **STUDIO LEGALE**

**●Avv. Luisa Corazza**

00192 Roma - Via Gavinana 1  
tel.+39063225675- fax +39063208217  
e.mail:lcorazza@libero.it  
pec:avv.luisacorazza@legalmail.it

In relazione alla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n.231/13, appare necessario svolgere alcune premesse di carattere generale, al fine di definire in primis l'ambito operativo della sentenza stessa, in secundis quali siano le azioni da intraprendere.

La sentenza in questione ha statuito “ *l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 , primo comma lettera b9, della L.20 maggio 1970,n.300..., nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi, applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda*”.

In sintesi, quindi, la Corte ha ritenuto che la norma in esame- che a seguito del quesito referendario del 1995, ha assunto la seguente dizione” *Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva*”- escludesse illegittimamente dalla fruizione dei diritti sindacali ( conseguenti alla costituzione della RSA) quelle organizzazioni sindacali, ancorchè rappresentative, ma che non avrebbero sottoscritto il CCNL applicato in azienda. La ratio della pronuncia è evidente ed è stata chiaramente esposta, ancor prima che dalla Corte stessa, dalle ordinanze di rimessione che hanno rilevato tra l'altro:” “ *...l'individuazione della maggiore rappresentatività attraverso l'esclusivo prisma della stipula del contratto collettivo effettivamente applicato all'unità produttiva, conferisce alla disposizione un significato incompatibile con il dato costituzionale*” . A tal riguardo va precisato che ad ulteriore conforto della fondatezza della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte ha osservato che:” *... il modello disegnato dall'art. 19 , che prevede la stipulazione del contratto collettivo quale unica*

*premessa per il conseguimento dei diritti sindacali condiziona il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l'impresa , o quantomeno presupponente il suo assenso alla fruizione della partecipazione sindacale, risulta evidente anche il vulnus all'art. 39, primo e quarto comma , Cost., per il contrasto che , sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà dell'azione sindacale.”*

Fatta questa premessa ne consegue che, per i casi che ci interessano, ( CCNL RSA AIOP/ CCNL ARIS) , , vista la partecipazione della Funzione pubblica a tutte le trattative che hanno riguardato l'approvazione dei CCNL, poi non sottoscritti, **è stato comunque confermato il diritto alla costituzione di Rsa e quindi il conseguente diritto ad usufruire di tutti i diritti conseguenti e previsti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori** ( quali ad esempio diritto di affissione, assemblea, permessi sindacali etc.)

La prima iniziativa da adottare, quindi, è la diffusione in tutte le strutture associate all'AIOP, o ARIS, ma anche in quelle che, pur non associate applicano di fatto tali contratti, di una nota con cui si richiede il ripristino delle relazioni sindacali, secondo il modello che mi permetto di suggerire come da allegato.

